FASCICOLO INFORMATIVO

Contratto di Assicurazione per la copertura dei rischi RCT/O

Polizza SACE BT Protezione RCT/O Base

MOD. 24 RCB

Il presente Fascicolo informativo, contenente:

a) **Nota Informativa, comprensiva del glossario**
b) **Condizioni di Assicurazione**
c) **Modulo di proposta (Questionario)**

deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto o, dove prevista, della proposta di assicurazione.

Prima della sottoscrizione del contratto leggere attentamente la Nota Informativa

Data ultimo aggiornamento 03/03/2015

La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS.

Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.

1. INFORMAZIONI GENERALI

SACE BT S.P.A. Sede Legale e Direzione Generale in Piazza Poli, 42 - 00187 Roma - Italia. Tel: +39 06 6976971 - Fax: +39 06 69769700 - Reg. Imp. Roma, C.F. e P. IVA 08040071006 – Email: customerservice@sacebt.it - pec: sacebt@pcert.postacert.it - Sito internet: http://www.sace.it/.
SACE BT S.P.A. è:

- una società iscritta nell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione italiane all. Sez. I con il numero 1.00149;
- autorizzata all'esercizio d'Impresa con provvedimento IVASS (ex ISVAP) n. 2286 del 23 giugno 2004 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 154 del 3 luglio 2004 e ad esercitare l'attività assicurativa del Ramo 8 e 9 Incendio e Altri Danni ai Beni con provvedimento n. 2654 del 28 novembre 2008;
- soggetta alla vigilanza dell'IVASS.

2. INFORMAZIONI SULLA SITUAZIONE PATRIMONIALE DELL'IMPRESA ASSICURATRICE

Alla data dell'ultimo bilancio approvato e relativo all'esercizio 2015, il Patrimonio netto di SACE BT S.P.A. ammonta a 56.611.621 euro; la parte relativa al Capitale sociale interamente versato e al totale delle Riserve patrimoniali ammonta rispettivamente a 56.539.356 euro ed a 6.685.282 euro.
Alla stessa data l'Indice di solvibilità della gestione danni, corrispondente al rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente, è pari a 4,19.
Per consultare gli aggiornamenti delle informazioni sull'Impresa assicuratrice contenute nella presenta Nota Informativa si rinvia alla pagina web http://www.sace.it/chi-siamo/le-societa-del-gruppo/sace-bt.

B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

Il Contratto è di norma stipulato con tacito rinnovo.

E' possibile tuttavia, mediante inserimento di apposita deroga all'**Art. 9 - Proroga dell'Assicurazione e periodo di assicurazione delle Condizioni di Assicurazione**, concordare la stipula del Contratto nella forma "senza tacito rinnovo". Ciò comporterà la cessazione della copertura alla scadenza pattuita.

***Avvertenza*: In caso di polizze con tacito rinnovo, il contraente ha facoltà di "sciogliere i vincoli contrattuali che lo legano alla Società" (disdetta) mediante invio di lettera raccomandata spedita almeno sessanta giorni prima della scadenza annuale di Polizza. In assenza di tale disdetta, oppure in caso di invio della comunicazione oltre i termini previsti, l'assicurazione si intende prorogata per un anno e così successivamente.**
Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all'Art. 9 – Proroga dell'Assicurazione e periodo di assicurazione.

3. COPERTURE ASSICURATIVE OFFERTE - LIMITAZIONI ED ESCLUSIONI

La **Polizza SACE BT PROTEZIONE RCT/O BASE Mod. 24 RCB** è un prodotto ideato per soddisfare le esigenze di tutti quelle Aziende (Commercianti e Società di Servizi) che intendono assicurare contro i rischi previsti dalle Sezioni della presente Polizza i locali ospitanti l'attività svolta ed i relativo contenuto.

Coperture Previste:

Sezione	Garanzie	Attivazione
RC	Responsabilità Civile verso terzi	Facoltativa
	Responsabilità Civile verso i dipendenti	Facoltativa

SEZIONE RESPONSABILITA' CIVILE

RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI - RCT

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato/Contraente di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose ed animali, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione durante il periodo di validità della polizza.
Si rinvia all'Art. 13 lett. A "Oggetto dell'Assicurazione" e seguenti delle Norme che regolano l'assicurazione della Responsabilità Civile.

RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO - RCO

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato/Contraente di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile per gli infortuni (escluse le malattie professionali) sofferti dai prestatori di lavoro da lui dipendenti, addetti all'attività per la quale è prestata l'assicurazione alle condizioni previste all'Art. 14 lett. B "Oggetto dell'Assicurazione" e seguenti delle Norme che regolano l'assicurazione della Responsabilità Civile.

L'assicurazione vale anche per la Responsabilità Civile che possa derivare all'Assicurato per danni:

- danni a mezzi sotto carico e scarico;
- danni da Incendio;
- Danni ad autoveicoli e motoveicoli;
- proprietà ed uso di insegne e cartelli pubblicitari;
- servizi di vigilanza e/o guardia;
- proprietà di cani da guardia;
- partecipazione a manifestazioni varie, mostre ed esposizioni, compreso il rischio derivante dall'allestimento e smontaggio di stands;
- dalla proprietà e dalla gestione di distributori automatici di bevande e similari;
- operazioni di consegna a domicilio, prelievo e rifornimento merce, compresi i danni cagionati
- danni a cose nell'ambito di esecuzione dei lavori;
- proprietà ed utilizzo di mezzi di trasporto non a motore, scale mobili, carrelli elevatori, ascensori ed impianti di sollevamento in genere.
- responsabilità personale di tutti i dipendenti;
- inquinamento accidentale

per gli aspetti di dettaglio si rinvia Capitolo "Estensioni di Garanzia Sempre Operanti" - **Art. 26 – Art. 27 – Art. 28 - Art. 29 - Art. 30 - Art. 31 - Art. 32 - Art. 33**

Condizioni Particolari

L'Assicurato può richiedere, a complemento della copertura base, l'inclusione delle coperture facoltative di seguito riportate:

- **CPRE24 – Danni alle cose;**
- **CPRE25 – Danni da furto;**
- **CPRE26 – Danni a cose in consegna;**
- **CPRE27 – Danni a condutture ed impianti sotterranei;**
- **CPRE28 – Danni da cedimento o franamento del terreno;**
- **CPRE29 – Manutenzione strade;**
- **CPRE07 – Regolazione del premio – Sospensione della garanzia;**
- **CPRE08 – Tasso di regolazione del premio;**
- **CPRE09 – Limiti di risarcimento e massimali aggregati;**

Condizioni Speciali (che integrano le norme che regolano l'assicurazione quando essa sia riferita ad uno o più dei rischi sotto indicati)

- **CS001 – Detenzione e impiego di esplosivi;**
- **CS002 – Animali;**
- **CS003 – Acquedotti – canali ad uso irriguo;**
- **CS004 – Gas di petrolio liquefatto;**
- **CS005 – Alberghi – pensioni – residences – ostelli – campeggi;**
- **CS006 – Ascensori – montacarichi – montavivande – scale mobili;**
- **CS007 – Bar, pasticcerie, e gelaterie – ristoranti, pizzerie, tavole calde – mense aziendali – birrerie – Esercizi affini;**
- **CS008 – Farmacia;**
- **CS009 – Istituti di educazione ed istruzione, scuole, collegi e convitti – istituti di correzione – colonie – oratori e ricreatori;**
- **CS010 – Associazioni, società e scuole sportive;**
- **CS011 – Stabilimenti balneari;**
- **CS012 – Trattamenti chimici;**

****

Avvertenza: **Si richiama l'attenzione sulle seguenti limitazioni, esclusioni e sospensioni delle coperture assicurative che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell'indennizzo:**

Valide per la Sezione Responsabilità Civile RCT/RCO

- **Art. 2 – Altre Assicurazioni:** articolo contenente l'obbligo da parte dell'Assicurato l Contraente a comunicare per iscritto l'esistenza e/o la successiva stipulazione di altre assicurazioni sul medesimo rischio, ai sensi dell'Art. 1910 C.C.;
- **Art. 3 – Pagamento del premio e decorrenza della garanzia:** "Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 C.C.";
- **Art. 5 – Aggravamento del rischio:** "Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione della garanzia assicurativa ai sensi dell'art. 1898 C.C.";
- **Art. 7 – Obblighi dell'Assicurato/Contraente in caso di sinistro:** in caso di sinistro l'Assicurato o il Contraente deve adempiere agli obblighi previsti dal presente articolo, pena la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'Art. 1955 C.C.;
- **Art. 15 - Estensione territoriale:** articolo contenente la validità territoriale della copertura. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all'articolo citato;
- **Art. 16 - Persone non considerate terzi:** articolo contenente il novero delle figure che non vengono considerate terze. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all'articolo citato;
- **Art. 17 - Persone considerate terzi:** articolo contenente il novero delle figure che vengono considerate terze. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all'articolo citato;
- **Art. 19 – Rischi esclusi dall'assicurazione:** articolo contenente tutto ciò che non rientra nel novero delle garanzie prestate dal Contratto. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all'articolo citato;
- **Art. 21 - Gestione delle vertenze di danno - spese legali:** articolo contenente le norme sulla gestione delle spese per le vertenze sia civile che penali;
- **Art. 22 – Esclusione amianto:** articolo contenete le esclusioni in materia di amianto
- **Art. 23 – Variazione del numero degli addetti:** articolo contenente tutto ciò che comporta un aumento o una diminuzione del numero degli addetti dichiarato inizialmente sul questionario;

Per gli aspetti di dettaglio si rinvia agli articoli citati.

***Avvertenza*: Per alcune garanzie e/o estensioni di garanzia prestate con la presente Polizza, si intendono operanti le Franchigie, Scoperti e Limiti d'indennizzo riportate sul Prospetto Riepilogativo.**

Definizioni di Franchigia e Scoperto

Si tratta di elementi che limitano, sul piano quantitativo, la garanzia prestata dall'Assicuratore facendo sì che una parte del danno rimanga a carico dell'Assicurato.

La Franchigia, di regola espressa in cifra fissa o in percentuale, si applica sulla somma assicurata ed il suo ammontare è quindi definibile a priori. Essa si differenzia proprio per questo dallo scoperto in quanto quest'ultimo, espresso in percentuale, si applica sul danno ed il suo ammontare non è quindi definibile a priori.

1) Esempio dell'applicazione di una Franchigia
Franchigia pari a € 1.000,00 o in alternativa pari al 5% del valore assicurato.

Ipotesi a) - Il danno subito dall'assicurato è inferiore o uguale alla Franchigia, l'Assicuratore non versa alcun indennizzo.

Danno subito	*Importo indennizzabile*	*Franchigia*	*Importo liquidato*
€ 300,00	*€ 300,00*	*€ 1.000,00*	*€ 0,00*

Ipotesi b) - Il danno subito dall'assicurato (ad es. € 2.000,00) è superiore alla Franchigia, l'importo liquidato dall'assicuratore sarà pari al importo indennizzabile al netto della Franchigia.

Danno subito	*Importo indennizzabile*	*Franchigia*	*Importo liquidato*
€ 2.000,00	*€ 2.000,00*	*€ 1.000,00*	*€ 1.000,00* = € 2.000,00 - € 1.000,00

2) Esempio dell'applicazione di uno Scoperto
Scoperto del 10%.

Il danno subito dall'assicurato è pari a € 10.000,00, lo scoperto sarà pari a € 1.000,00 e l'importo liquidato dall'Assicuratore sarà pari a € 9.000,00.

Danno subito	*Importo indennizzabile*	*Scoperto*	*Importo liquidato*
€ 10.000,00	*€ 10.000,00*	*€ 1.000,00 =* *10% di € 10.000,00*	*€ 9.000,00 =* *€ 10.000,00- € 1.000,00*

3) Esempio dell'applicazione di un Limite di Indennizzo
Importo massimo liquidabile dall'Assicuratore a titolo di indennizzo del danno. Pertanto, esso è finalizzato a stabilire un "massimo esborso" a cui l'Assicuratore può essere esposto.

Ipotesi a) - Limite di indennizzo pari a € 100.000,00. Qualora l'importo indennizzabile a seguito di un sinistro sia di € 150.000,00 l'assicuratore liquiderà un importo pari a € 100.000,00.

Danno subito	*Limite di indennizzo*	*Importo indennizzabile*	*Importo liquidato*
€ 150.000,00	*€ 100.000,00*	*€ 150.000,00*	*€ 100.000,00*

Ipotesi b) – Limite di indennizzo pari a € 100.000,00. Qualora l'importo indennizzabile a seguito di un sinistro sia di € 70.000,00 l'assicuratore liquiderà un importo pari a € 70.000,00.

Danno subito	*Limite di indennizzo*	*Importo indennizzabile*	*Importo liquidato*
€ 70.000,00	*€ 100.000,00*	*€ 70.000,00*	*€ 70.000,00*

4. DICHIARAZIONE DELL'ASSICURATO IN ORDINE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO - NULLITÀ

Avvertenza: **Si segnala che le dichiarazioni relative alle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare effetti sulla prestazione assicurativa ai sensi degli Artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.. Tali dichiarazioni se inesatte o reticenti possono causare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, come disposto dall'Art. 1) Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio.**

Con riferimento alla presente avvertenza, si segnala che fra le dichiarazioni che possono causare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la cessazione dell'assicurazione, si intendono incluse anche quelle:

- **rese mediante la compilazione di un eventuale questionario;**
- **presenti nel frontespizio di Polizza, che il Contraente sottoscrive in fase di perfezionamento della Polizza.**

5. AGGRAVAMENTO E DIMINUZIONE DEL RISCHIO

***Avvertenza*: Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento e diminuzione del rischio. Si rinvia all'art. 5 delle Condizioni di Assicurazione per le conseguenze derivanti dalla mancata comunicazione.**

Per aggravamento s'intende una variazione peggiorativa delle circostanze del rischio che determinano una situazione nuova e più rischiosa rispetto a quella definita in sede di sottoscrizione del contratto.

Esempi:
Al momento della stipulazione del contratto il Contraente ha dichiarato che l'attività svolta è "Costruzione e ristrutturazione di immobili", per cui la Società ha inquadrato il rischio e applicato un tasso di premio. Successivamente l'attività svolta dal Contraente si estende " alla realizzazione di ponti e viadotti e metanodotti" per cui il rischio andrebbe inquadrato con un tasso di premio maggiore. Se il Contraente non comunica alla Società questo aggravamento di rischio, in caso di sinistro la Società procederà come previsto dall'Art. 5 "Aggravamento del rischio" delle Norme che regolano l'assicurazione in generale.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione delle garanzie assicurative ai sensi dell'art. 1898 C.C. come disposto dall'Art. 5 – Aggravamento del Rischio.

***Avvertenza:* Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso, come disposto dall'Art. 6 – Diminuzione del Rischio.**

Per diminuzione s'intende una variazione migliorativa delle circostanze del rischio che determinano una situazione nuova e meno rischiosa rispetto a quella definita in sede di sottoscrizione del contratto.

Esempi:
Al momento della stipulazione del contratto il Contraente ha dichiarato che l'attività svolta è "Costruzione di acquedotti e manutenzione strade", per cui la Società ha inquadrato il rischio e applicato un tasso di premio. Successivamente l'attività svolta dal Contraente non prevede più " Costruzione di acquedotti" per cui il rischio andrebbe inquadrato con un tasso di premio minore. Se il Contraente comunica alla Società questa riduzione di rischio, la Società procederà, a decorrere dalla scadenza del premio o dalla rata di premio successiva alla comunicazione, a d una riduzione del premio.

6. PREMI

Il premio deve essere pagato in via anticipata per l'intera annualità assicurativa, fatte salve rateizzazioni concordate, e deve essere contestuale alla stipula della copertura assicurativa iniziale, alle successive scadenze di Polizza e agli aggiornamenti.

Si rinvia, per gli aspetti di dettaglio all'Art. 3 "Pagamento del premio e decorrenza della garanzia" delle Norme che regolano l'Assicurazione in generale.

Modalità di pagamento del premio

Il pagamento del premio può essere effettuato tramite una delle seguenti modalità: denaro contante entro i limiti previsti dalla normativa in vigore, assegni bancari e circolari, bonifici bancari, bollettini postali, bancomat (solo presso gli intermediari dotati di POS).

Il premio totale dovrà essere corrisposto all'intermediario che gestisce la polizza.

7. RIVALSE

Avvertenza: **Le azioni di rivalsa possono essere esercitate dalla Società nei termini previsti dalla Legge.**

8. DIRITTO DI RECESSO

Avvertenza: **E' facoltà delle Parti, a seguito di ogni sinistro denunciato a termini di Polizza e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, recedere dall'assicurazione.**
Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all'Art. 8 – Recesso in caso di sinistro.

9. PRESCRIZIONE E DECADENZA DEI DIRITTI DERIVANTI DAL CONTRATTO

I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell'art. 2952 del Codice Civile.

10. LEGGE APPLICABILE AL CONTRATTO

Il contratto assicurativo proposto da SACE BT è regolato dalla legislazione italiana.

11. REGIME FISCALE

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

12. SINISTRI – LIQUIDAZIONE DELL'INDENNIZZO

Avvertenza: **In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato, ai sensi dell'Art. 1913 C.C., deve dare avviso all'agenzia alla quale è assegnata la Polizza oppure alla Società entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza in base alla Sezione di polizza colpita da sinistro.**

In merito agli ulteriori aspetti legati alle modalità ed ai termini della denuncia del sinistro, agli obblighi in capo all'Assicurato, alla conservazione dei beni danneggiati, alle eventuali informazioni necessarie alla gestione del sinistro, nonché, alle procedure per la valutazione del danno, si rimanda alla lettura dei seguenti articoli:

- **Art. 2 – Altre assicurazioni**
- **Art. 7 – Obblighi dell'Assicurato/Contraente in caso di sinistro**

13. RECLAMI

Eventuali **reclami** riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla società – SACE BT S.p.A. - UFFICIO RECLAMI Piazza Poli 42 - 00187 Roma, Fax +39 06 697697714, E-mail: reclami@sacebt.it. Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia.

I reclami indirizzati all'IVASS devono contenere:
a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
c) breve descrizione del motivo di lamentela;
d) copia del reclamo presentato alla Società e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa;
e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare il reclamo all'IVASS o direttamente al sistema etero competente – individuabile al sito http://ec.europa.eu/fin-net/index_en.htm - e chiedendo l'attivazione della procedure FIN-NET.

Si ricorda che resta salva la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria.

14. ARBITRATO

Il contratto assicurativo non prevede arbitrato, per la soluzione di eventuali controversie è prevista in ogni caso la facoltà di ricorrere all'Autorità giudiziaria

15. GLOSSARIO

DEFINIZIONI

ADDETTI: Il titolare dell'attività, i suoi familiari coadiuvanti, i dipendenti e chiunque altro, regolarmente acquisito a termini di legge, presti la sua opera per lo svolgimento dell'attività, esclusi appaltatori e loro dipendenti.
ASSICURATO: Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
ASSICURAZIONE: Il contratto di assicurazione.
AZIENDA: L'insieme degli edifici e/o locali, anche tra loro comunicanti, nei quali si svolge l'attività dichiarata in polizza, comprese le dipendenze non utilizzate per lo svolgimento dell'attività.
CONTRAENTE: la persona fisica o giuridica che stipula l'assicurazione.
COSE: Gli oggetti materiali e animali.
FATTURATO: L'importo riscontrabile sui registri delle fatture, al lordo di tutte le spese addebitate ai clienti (trasporti, imballaggi, assicurazioni e simili) e di tutte le imposte indirette (fabbricazione, consumo ecc.) ad eccezione dell'IVA fatturata ai clienti.
FRANCHIGIA: La parte di indennizzo, espressa in misura fissa, che rimane a carico dell'Assicurato
MASSIMALI DI RESPONSABILITÀ CIVILE: Le somme fino alla concorrenza delle quali la Società presta l'assicurazione per ogni sinistro
POLIZZA: Il documento che prova l'assicurazione
PREMIO: La somma dovuta dal Contraente alla Società
RETRIBUZIONI: Tutto ciò che i Prestatori di Lavoro ricevono dall'Assicurato a compenso dell'opera prestata (al lordo di ogni trattenuta) e/o gli importi (esclusa IVA) pagati dall'Assicurato a soggetti terzi, regolarmente abilitati ai sensi di Legge, quale corrispettivo per l'utilizzo degli stessi e/o l'ammontare dei compensi degli amministratori, dei soci, dei familiari coadiuvanti e degli associati in partecipazione, denunciati ai fini della determinazione del premio I.N.A.I.L.
RISARCIMENTO: La somma dovuta dalla Compagnia in caso di sinistro
RISCHIO: La probabilità che si verifichi il sinistro ed entità dei danni che possono derivarne.
SCOPERTO: La parte dell'indennizzo, espressa in percentuale, che rimane sempre a carico dell'Assicurato
SINISTRO: Il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione
SOCIETÀ: La SACEBT SPA
SUBAPPALTATORE: Subappaltatore: la persona fisica o giuridica cui l'Assicurato ha ceduto l'esecuzione di una parte dei lavori e la cui denominazione ha comunicato agli Istituti competenti per le assicurazioni obbligatorie di previdenza e di assistenza.
VALORE DELL'OPERA O DELL'APPALTO: Il valore globale della singola opera o appalto (esclusa IVA) la cui esecuzione dei lavori è affidata all'Assicurato

SACE BT è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.

Il rappresentante legale
Valerio Perinelli